

CCXVI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1928

ANNO VI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ACERBO**

INDI

DEL PRESIDENTE **CASERTANO.**

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	8417	Conversione in legge del Regio decreto-	
Interrogazione:		legge 23 giugno 1927, n. 1239, che dà	
Riforma di cavalli stalloni della provin-		facoltà al ministro dell'aeronautica di	
cia di Piacenza	8418	modificare i percorsi delle linee aeree .	8422
BISI, <i>sottosegretario di Stato</i>	8418	Conversione in legge del Regio decreto-	
BARBIELLINI-AMIDEI	8419	legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente	
Disegni di legge (Discussione):		disposizioni concernenti la chiamata	
Conversione in legge del Regio decreto-		alle armi degli arruolati nell'anno in	
legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante		cui compiono il 21° anno dell'età loro .	8422
provvedimenti per la sistemazione e		Conversione in legge del Regio decreto-	
fusione dei servizi nel comune unifi-		legge 27 novembre 1927, n. 2445, re-	
cato di Genova	8420	cante modifiche al contrassegno di in-	
MOTTA	8420	dividuazione delle targhe degli auto-	
MANARESI	8421	veicoli delle provincie di Agrigento e	
ROCCO, <i>ministro</i>	8421	di Enna	8422
Stato di previsione della spesa del Mini-		Conversione in legge del Regio decreto-	
stero della giustizia e degli affari di		legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che	
culto per l'esercizio finanziario dal 1°		reca nuovi provvedimenti per il fun-	
luglio 1928 al 30 giugno 1929	8429	zionamento del Consorzio pei magazzini	
MARTIRE	8429	generali per la Sicilia, in Palermo . .	8423
BERTACCHI	8437	Conversione in legge del Regio decreto-	
Disegni di legge (Approvazione):		legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflet-	
Conversione in legge del Regio decreto-		te l'applicabilità della Convenzione	
legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che		concernente il magazzino frigorifero	
reca nuovi provvedimenti per l'eserci-		militare della Marinetta in Genova . .	8423
zio del credito minerario in Sicilia . .	8420	Conversione in legge del Regio decreto-	
Conversione in legge del Regio decreto-		legge 22 dicembre 1927, n. 2573, con-	
legge 23 giugno 1927, n. 1429, concer-		cernente l'estensione ai comuni di Ba-	
nente la istituzione dell'Ente « Vasca		gni di Montecatini, Salsomaggiore e	
« Nazionale per le esperienze di archi-		Postumia di alcune disposizioni del Re-	
tettura navale »	8420	gio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765,	
Conversione in legge del Regio decreto-		convertito nella legge 1° luglio 1926,	
legge 19 maggio 1927, n. 835, recante		n. 1380	8423
provvedimenti per la definizione dei		Conversione in legge del Regio decreto-	
ricorsi contenziosi avanti la Giunta		legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante	
provinciale amministrativa delle provin-		norme per le licitazioni fra società coo-	
cie di cui sia stata variata la circo-		perative e per appalto di opere di bo-	
scrizione e per l'approvazione dei conti		nifica	8424
della cessata amministrazione provin-		Trattamento economico agli ufficiali am-	
ciale di Caserta	8421	miragli e generali ed ai capitani di va-	
		scello e colonnelli della Regia marina	
		collocati in ausiliaria a loro domanda .	8424

	Pag.		Pag.
Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi	8424	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione . . .	8443
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana	8426	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore	8443
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali	8426	Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica	8443
Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durantela guerra	8426	Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929	8443
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)		Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia . . .	8443
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero	8418	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente la istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale »	8444
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette alla importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggio. . .	8418	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e funzione dei servizi nel comune unificato di Genova	8444
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concerne la franchigia doganale alla importazione nel Regno di cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonché ai prodotti imbevuti di acido cianitrico destinati ad usi agricoli	8418	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata amministrazione provinciale di Caserta	8444
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 308, che apporta alcune modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore . .	8418	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree . .	8444
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6º e 7º della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza	8418	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21º anno dell'età loro	8444
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe	8418	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna	8445
Disegni di legge (Votazione segreta) :			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2568, relativo all'estensione alle città di Fiume e Zara, ai comuni di Castelnuovo di Istria e Mattegnà ed all'Isola di Lagosta delle norme contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, riguardante il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari	8443		

Pag.	Pag.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio dei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo	8445	BARBARO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura	8427
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova	8445	LEONARDI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160	8427
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380	8445	RUSSO GIOACCHINO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castroreale del comune di Rodi	8427
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica.	8445	LEICHT: Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922	8427
Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda	8445	OLIVETTI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, numero 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno	8428
Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi	8446	DUDAN: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree e commerciali	8428
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana	8446	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo	8428
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali	8446	— Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano	8428
Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente conprovvedimenti di autorità durante la guerra.	8446	— Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume	8428
Relazioni (Presentazione):		Sull'ordine del giorno:	
BONARDI: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Orsolini-Cencelli, per contravvenzioni previste dagli articoli 11 e 26 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043	8427	PRESIDENTE	8447
— Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Riccardi, per contravvenzione agli articoli 33 e 36 del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 3043	8427	La seduta comincia alle 16.	
CELESIA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, numero 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di stato maggiore della Regia marina all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina	8427	MANARESI, <i>segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Pennisi, di giorni 4; Morelli Eugenio, di 4; Antonelli, di 10; Nunziante, di 5; Olivi, di	

4; Cerri, di 1; Bilucaglia, di 10; Pierazzi, di 4; Severini, di 2; per motivi di salute l'onorevole Gorini, di giorni 4; per ufficio pubblico gli onorevoli: Vicini, di giorni 3; Muscatello, di 2; Baragiola, di 4; Russo Luigi, di 10; Biancardi, di 2; Jung, di 4.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole ministro delle finanze ha presentato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero; (1936)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette alla importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggio; (1937)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concerne la franchigia doganale alla importazione nel Regno di cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonchè ai prodotti imbevuti di acido cianitrico destinati ad usi agricoli; (1938)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 308, che apporta alcune modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore; (1939)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa della Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza; (1940)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, c. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe; (1941)

I primi quattro saranno inviati alla Giunta dei trattati e gli altri due alla Giunta del bilancio.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Finzi, Leicht, Tosti di Valminuta, Orano, Sandrini, Andrea Torre, ai ministri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici, « per sapere se non intendano integrare il provvido de-

creto del Governo concernente i provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni con misure atte a richiamare i fabbricanti e commercianti di materiale edilizio ad un maggior senso di comprensione della politica dei prezzi e della necessità di assestamento economico di tutte le attività ricostruttive ».

Non essendo presente l'onorevole Finzi, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Barbiellini-Amidei, al ministro dell'economia nazionale, « sulla questione di cui appresso: La Commissione per la visita dei cavalli stalloni di Reggio Emilia non ha riconosciuto idonei 10 su 18 stalloni presentati alla visita da negozianti di Piacenza; e ciò in quanto detta Commissione si ispira al cavallo di tipo leggero che è dominante nella regione Emiliana. Nella zona Lombarda la Commissione di Crema ha invece approvato 9 su 10 stalloni presentati, tenuto conto che nella regione Lombarda predomina il cavallo di tipo pesante. Si chiede quali provvedimenti intenda adottare in proposito il ministro della guerra, nella considerazione che l'economia Piacentina ha i caratteri di quella Lombarda, e non già di quella Emiliana ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

BISI, sottosegretario di Stato per l'economia nazionale. Le visite ordinarie dei cavalli stalloni destinati alla monta pubblica, recentemente effettuate in tutto il Regno, hanno dato i seguenti risultati nelle due circoscrizioni di Crema e di Reggio Emilia.

Circoscrizione di Crema. — Stalloni visitati n. 395. Stalloni approvati 282. Percentuale degli stalloni approvati 71 per cento.

Circoscrizione di Reggio. — Stalloni visitati n. 184. Stalloni approvati 114. Percentuale di stalloni approvati 62 per cento.

La percentuale dei cavalli stalloni approvati dalla Commissione di Crema è effettivamente superiore a quella degli stalloni approvati dalla Commissione di Reggio Emilia. Tale differenza, invero molto modesta, potrebbe agevolmente spiegarsi col diverso grado di progresso che l'ippicoltura ha raggiunto nelle due circoscrizioni.

La superiorità della zona lombarda infatti, che da circa trenta anni ha orientato l'allevamento del cavallo verso il tipo pesante di tipo belga, è riconosciuta da tutti. L'indice più sicuro di tale superiorità è costituito appunto dal rigoglioso sviluppo assunto

dall'industria stalloniera privata lombarda, che dispone oggi di soggetti assai numerosi e qualitativamente migliori, in confronto della industria stalloniera emiliana.

Ma ciò considerato, non può escludersi la possibilità che nel risultato delle visite di approvazione abbia influito anche il diverso criterio di apprezzamento delle due Commissioni, che sono chiamate ad operare in zone nelle quali l'ippicoltura presenta, nel complesso, notevoli differenze di indirizzo.

La regione emiliana è generalmente orientata verso il cavallo leggero; fa eccezione, come giustamente rileva l'onorevole interrogante, la provincia di Piacenza, ove l'ippicoltura è orientata verso il tipo pesante, a simiglianza della zona lombarda.

Ma l'identità di indirizzo non elimina, almeno per ora, la notevole superiorità già rilevata nel grado di progresso ippico raggiunto dalla Lombardia. La superiorità acquisita maggiore risalta se si prendono come termine di paragone le provincie di Cremona e di Piacenza.

Nessuna provincia italiana può oggi sostenere il confronto con quella di Cremona, che è all'avanguardia del progresso ippico italiano. La stessa provincia di Piacenza, che pure ha fatto sforzi ammirevoli in questo campo, è in condizioni di inferiorità manifesta.

Mentre infatti la provincia di Cremona dispone di circa 15.000 cavalle fattrici e di 122 stalloni privati destinati alla monta pubblica, la provincia di Piacenza ha soltanto 4.000 cavalle e 25 stalloni privati.

Anche per quanto concerne la qualità dei riproduttori la differenza è marcantissima, dappoichè la provincia di Cremona possiede un materiale di fattrici e di stalloni da tiro pesante, in parte direttamente importati dal Belgio, che non trova riscontro in nessuna altra zona d'Italia.

È in tale profonda differenza che va ricercata la principale ragione della diversa percentuale di stalloni approvati dalle due Commissioni nelle anzidette provincie.

La Commissione di Crema ha approvato in provincia di Cremona 122 cavalli stalloni su 147 soggetti visitati (83 per cento); quella di Reggio Emilia ha approvato, invece, in provincia di Piacenza 25 cavalli stalloni su 40 soggetti visitati (62 per cento).

Quantunque le rispettive percentuali sembra rispondano sufficientemente alle diverse condizioni di efficienza dell'ippicoltura nelle due provincie, non è da escludere, come si è già detto, la possibilità di un diverso cri-

terio di giudizio da parte delle Commissioni di visita.

Tenuto conto di tale possibilità, e soprattutto dei criteri di indirizzo già rilevati, il Ministero si riserva di esaminare la possibilità del passaggio della provincia di Piacenza alla circoscrizione del deposito di Crema, in occasione di altri spostamenti del genere suggeriti dalle recenti modificazioni apportate all'ordinamento provinciale.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbiellini Amidei ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBIELLINI AMIDEI. Sono soddisfatto della promessa contenuta nella risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. È bene però cogliere l'occasione per invitare il Governo a mettere fine ad un inconveniente grave che si verifica nella nostra economia rurale. Non si tratta di una barzelletta, perchè è da pensare che nove di quegli stalloni rappresentano circa un milione di valore, poichè un riproduttore di razza pesante può costare dalle 80 alle 100 mila lire, e può rendere in una stagione qualche cosa come da 25 a 40 mila lire.

Forse nella mia interrogazione mi sono espresso male, poichè non sono nè un letterato nè uno scrittore; ma essa si riferisce al fatto che dieci di quei cavalli, riformati a Piacenza città, sono stati riconosciuti idonei ad un chilometro di distanza. Non so se mi sono spiegato. Quegli stessi dieci cavalli, riformati dalla Commissione governativa di Piacenza, ad un chilometro di distanza, al di là del ponte, sono stati riconosciuti idonei, e questo costituisce un esempio tipico della diversità di criteri e d'indirizzo delle due Commissioni. Ora, data l'entità delle somme impegnate, è questione di vita o di morte per l'economia di quelle regioni, e per lunghi anni noi abbiamo sopportato il *deficit*, dal punto di vista dell'Amministrazione pubblica, perchè l'Amministrazione provinciale integra il *deficit* dei depositi.

Perciò io prego vivamente il ministro dell'economia nazionale di volere attuare nel più breve termine possibile quella promessa, che salverà una gran parte della nostra economia rurale.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Barbiellini Amidei al ministro dell'interno, sulla questione di cui appresso: « I pensionati di molte Amministrazioni comunali, data la ristrettezza dei bilanci degli enti locali, non hanno avuto i miglioramenti concessi ai pensionati civili col Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477,

e col Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486. Ad essi invece è stato di norma corrisposta un'indennità di caro-viveri graduato sulla misura delle pensioni in modo che tale indennità è tanto più elevata quanto più bassa è la pensione stessa. È da far presente però che l'indennità non è in generale elevata ed è, in ogni caso, di molto inferiore ai miglioramenti avuti dai pensionati civili. Se ai pensionati comunali che si trovano nelle sopradette condizioni, venisse la indennità di caro-viveri decurtata nella proporzione voluta dall'articolo 5 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2672, non solo verrebbe meno quella gradualità stabilita, ma quel che è peggio molti pensionati avrebbero un assegno di quiescenza del tutto insufficiente. Chiedo pertanto se non creda di riprendere in esame la questione dei pensionati comunali e di risolverla in modo da evitare ripercussioni dannose all'economia domestica di ex-impiegati ed ex-agenti che hanno servito con fedeltà, per la parte migliore della loro vita, le Amministrazioni locali ».

Non essendo presente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato a giorno da destinarsi.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge. (V. Stampato, n. 1693-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente la istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1653-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge. (V. stampato n. 1273-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTTA. Propongo la scorpensiva sulla conversione in legge di questo decreto-legge, per attendere che sia messo all'ordine del giorno della Camera anche il decreto-legge

4 settembre 1927 che tratta la stessa materia, e che ha abrogato parti sostanziali degli articoli del decreto-legge di cui si dovrebbe discutere oggi.

PRESIDENTE. Come la Camera ha sentito, l'onorevole Motta propone la sospensiva sulla discussione per la conversione in legge di questo decreto.

MANARESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARESI. Credo che la proposta dell'onorevole Motta non abbia ragione di essere, perchè questo decreto-legge deve essere convertito in legge qualunque sia stata la sorte successiva che esso abbia potuto subire, anche cioè se sia uscito altro decreto-legge che lo abbia modificato.

Occorre convertirlo in legge perchè abbiano valore giuridico le disposizioni emanate sotto il dominio del decreto-legge stesso, altrimenti si avrebbe un periodo senza alcuna legge che regoli la materia.

È questa una norma costantemente seguita dalla Camera, di convertire cioè in legge quei decreti-legge che anche per un giorno abbiano avuto la loro pratica applicazione.

Mi oppongo quindi alla proposta dell'onorevole Motta.

MOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTTA. Credo di non essermi spiegato: io non ho proposto la reiezione del decreto, ho proposto bensì soltanto che di questo decreto-legge si discuta quando sarà presentato l'altro successivo decreto-legge che ha modificato il primo al punto da snaturarne completamente la figura giuridica.

Nel merito posso anche assicurare i colleghi che quel decreto non ha avuto nessuna applicazione.

La mia proposta non modifica lo stato delle cose, perchè, se il decreto di cui si sta discutendo oggi fosse stato presentato nella stessa sede insieme con l'altro, si sarebbe potuto discuterne insieme.

Non mi pare, quindi, che le considerazioni esposte possano modificare la mia domanda, nella quale insisto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Prego la Camera di discutere questo disegno di legge.

Effettivamente ciò che dice l'onorevole Motta è vero: un decreto successivo ha modificato abbastanza profondamente la materia che questo primo decreto regolava. Ma

ciò non impedisce che ci sia stato un periodo di tempo in cui il primo decreto ha avuto vigore. Quindi occorre che una deliberazione della Camera legittimi la situazione creata col decreto stesso.

Pregherei, perciò, la Camera di discutere senza altro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Motta, ella insiste nella sua proposta?

MOTTA. Vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito la proposta di sospensiva dell'onorevole Motta, non accettata dal Governo.

(Non è approvata).

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova, nel primo periodo della effettuata unificazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata amministrazione provinciale di Caserta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata amministrazione provinciale di Caserta.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1547-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, concernente provvedimenti per la definizione dei ricorsi che alla data dell'11 maggio 1927 erano in corso d'istruttoria presso le Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale delle provincie, la cui circoscrizione sia stata modificata per effetto dei Regi decreti-legge 2 gennaio 1927, n. 1, e 31 marzo 1927, numero 468, nonché per l'esame e giudizio dei conti della cessata Amministrazione provinciale di Caserta ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1619-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di autorizzare modificazioni di percorso sulle linee aeree gestite da Società sovvenzionate ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro.

gosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1812-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1818-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inseriti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli immatricolati nelle provincie di Agrigento e di Enna ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1692-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali della Sicilia in Palermo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1639-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1830-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli, nel testo emendato dalla Commissione, se non vi sono opposizioni da parte del ministro interessato.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, recante estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, aggiungendo il seguente articolo 2:

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 23 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:

« Ai comuni di Salsomaggiore, Bagni di Montecatini, Postumia, Recoaro e Santa Cesaria, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione rispettivamente delle Regie Terme, delle Regie Grotte demaniali e delle Regie Fonti demaniali, sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli 1, 2, 13, 14, 15, 20 e 21 intendendosi però sostituito, agli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 20, il Regio demanio dello Stato ai comitati locali.

« Il provento della imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle speciali contribuzioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, sarà gestito dall'Amministrazione comunale di concerto col Regio demanio dello Stato, cogli obblighi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 10. È data facoltà al ministro dell'interno di stabilire di concerto col ministro delle finanze le norme di tale gestione ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1583-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra Società cooperative e per appalti di opere di bonifica ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1883-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« Agli ufficiali ammiragli e generali, ai capitani di vascello ed ai colonnelli della Regia marina, che abbiano almeno due campagne di guerra, collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria, secondo le leggi vigenti, potrà essere esteso — in deroga a qualsiasi altra disposizione e non oltre il 31 dicembre 1928 — fino al raggiungimento del limite di età ed in ogni caso per non più di quattro anni, lo stesso trattamento economico stabilito per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Al raggiungimento dei detti limiti essi liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio nell'ultimo triennio.

« La presente legge entra in vigore dalla data con la quale è andato in vigore il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione della tabella organica del personale

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1928

sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1900-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La tabella del personale aggregato delle carceri e dei riformatori e degli assegni ad esso spettanti, allegata al Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, è, per quanto riguarda il personale sanitario e religioso, modificata come alla tabella allegata alla presente legge, firmata dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

Si dia lettura della tabella.

MIARI, segretario, legge:

TABELLA DEL PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO
AGGREGATO AGLI STABILIMENTI PENALI ED AI RIFORMATORI
E DEGLI ASSEGNI AD ESSO SPETTANTI.

SPECIE DEGLI AGGREGATI	Numero di essi	Iniziale	Dopo 4 anni	Dopo 8 anni	Dopo 12 anni	Dopo 16 anni	Dopo 20 anni
Medici	50	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000
	50	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500
	40	4,000	4,400	4,800	5,200	5,600	6,000
	35	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	..
	28	6,000	6,500	7,000
Medici degli stabilimenti speciali di Asinara, Civitavecchia (medico capo), Gorgona, Mamone .	4	7,000	8,500	9,000
Medici degli stabilimenti speciali Castiadas, Santo Stefano e Capraia	3	10,000	12,000
Medici dello Stabilimento speciale di Pianosa	1	15,000	18,000
	1	12,000	15,000
	212						
Cappellani	15	1,400	1,600	1,800	2,000
	30	2,000	2,200	2,400	2,600
	40	2,500	2,750	3,000
	50	3,000	3,300	3,600
	55	3,500	4,000
Cappellani delle carceri di Roma, Palermo, Napoli, Milano, Torino.	5	4,500	5,000
	195						

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1 colla tabella testè letta.

(È approvato).

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge è data facoltà al Ministero della giu-

stizia di procedere alla nomina dei sanitari presso gli stabilimenti penali di Castiadas, Santo Stefano, Capraia e Pianosa (secondo medico) e del cappellano presso le carceri giudiziarie e la casa penale di Roma.

(È approvato).

Art. 3.

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a dare, di concerto con quello delle finanze, tutte le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1655-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, concernente nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 992-C).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali, togliendo le parole « e l'alto comando » al n. 1 dell'articolo 1, e le parole « escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi », al n. 8 dello stesso articolo 1 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1698-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

L'articolo 16 del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, rimane in vigore per le pensioni degli ufficiali della Regia marina collocati a riposo dopo il 1º luglio 1926 e che provengono dal congedo provvisorio o dalla soppressa posizione ausiliaria speciale o dalla posizione ausiliaria ordinaria per applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, esteso agli

ufficiali della Regia marina col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939.

Per l'aumento delle pensioni di riposo agli ufficiali che siano stati raggiunti dal limite di età prescritto per il grado con cui vennero collocati in posizione ausiliaria speciale, anteriormente al 1° luglio 1921, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 aprile 1920; per le pensioni di riposo agli ufficiali raggiunti da limite di età di cui sopra nel periodo compreso tra il 1° luglio 1921 e il 30 giugno 1923, si considera come data di cessazione quella del raggiungimento del rispettivo limite di età.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pensioni di reversibilità. Quella del secondo comma ha effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva al 1° aprile 1925.

Il termine di cui all'articolo 19 del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, e successive modifiche per i ricorsi contro le liquidazioni di cui al secondo comma del presente articolo è fissato alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Art. 2.

Le riduzioni previste dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si applicano anche alle pensioni od assegni spettanti per cessazione dal servizio posteriore al 1° luglio 1926, aumentati a termine del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, numero 486.

Le suddette riduzioni hanno effetto dalla decorrenza della pensione o degli assegni di cui sopra; in nessun caso, però, anteriormente al 1° gennaio 1927.

(È approvato).

Art. 3.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, esteso agli ufficiali della Regia marina col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, modificato col precedente articolo 2, è applicabile soltanto dalla data del raggiungimento del limite di età di cui all'articolo ora detto.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Bonardi, Celesia, Barbaro, Leonardi, Russo Gioacchino, Leicht, Olivetti e Dudan a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BONARDI. Ho l'onore di presentare alla Camera, a nome dell'onorevole Rossi Pelagio, le relazioni sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Orsolini-Cencelli, per contravvenzioni previste dagli articoli 11 e 26 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043; (1748)

Contro il deputato Riccardi, per contravvenzione agli articoli 33 e 36 del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 3043. (1749).

CELESIA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317 che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (1806)

BARBARO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. (1539)

LEONARDI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160. (1103)

RUSSO GIOACCHINO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castroreale del comune di Rodi. (1362)

LEICHT. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922. (1910)

OLIVETTI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno. (*Approvato dal Senato*). (1871)

DUDAN. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree e commerciali; (1813)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo; (1825)

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano (*Approvato dal Senato*). (1875).

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume (*Approvato dal Senato*). (1877).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2568, relativo all'estensione alle città di Fiume e Zara, ai comuni di Castelnuovo d'Istria e Mattegnana ed all'Isola di Lagosta delle norme contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, riguardante il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari. (1819)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione. (1832)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno a trattamento di favore. (1853)

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica. (1874)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1839)

Procederemo anche alla votazione dei seguenti disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia. (1693)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale ». (1653)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e funzione dei servizi nel comune unificato di Genova. (1273)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei corsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata amministrazione provinciale di Caserta. (1547)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree. (1619)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro. (1812)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta dei seguenti altri disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante

modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna. (1818)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo. (1692)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova. (1639)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380. (1830)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica. (1583)

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda. (*Approvato dal Senato*). (1883)

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato alle carceri e dei riformatori governativi. (1900)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana. (1655)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali. (*Modificazioni del Senato*) (992-B).

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra. (1898)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1836-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Primo iscritto a parlare è l'onorevole Martire. Ne ha facoltà.

MARTIRE. Nella relazione al bilancio della giustizia, il collega relatore ha messo molto opportunamente in luce alcuni dati statistici che illuminano alcuni fenomeni interessanti la moralità famigliare del popolo nostro.

Credo che queste cifre abbiano una particolare importanza rispetto alla politica generale del fascismo in relazione alla famiglia: politica della famiglia e, come oggi si dice, politica della natalità. Ma credo pure che l'enunciazione delle cifre statistiche che si riferiscono al vincolo giuridico della famiglia legittima indissolubile non valgono a prospettare il fenomeno in tutta la sua intierezza nemmeno se a queste cifre aggiungiamo quelle relative alla demografia nazionale in rapporto specialmente a talune regioni del Nord e a taluni centri urbani. Queste cifre non possono prospettare tutti i fattori del fenomeno, che sono, di ordine morale, economico, sociale, politico e che tutti contribuiscono a determinare le condizioni della famiglia.

Si ripete spesso l'accusa, dai critici meno sereni del Regime, che il fascismo troppo faccia affidamento nelle forze della volontà e dell'istinto anche quando a risolvere certi problemi e a vincere certe battaglie, l'istintivismo e il volontarismo cozzano contro la crudeltà delle cose. All'accusa si risponde che l'appello alla volontà ha, senza dubbio, efficacia limitata quando, a vincere le cose sia chiamato l'individuo, il singolo, il solo, a meno che non gli soccorra la virtù divina del genio. E ancora, nella vita politica d'un popolo può l'appello alla volontà riuscire vano, se esso risoni nel deserto di una

folla inconsapevole e discorde, di una massa senza nome e senz'anima; ma se l'appello squilli nella coscienza di un popolo che sia consapevole di sè nell'unità della vita profonda che ne fa una persona sola, un cuore, uno spirito solo, allora l'appello alla volontà rivela il primato dello spirito pure nelle contingenze stesse della vita economica.

Il Regime, infatti, ha affrontato due memorabili esperienze, la battaglia della lira e quella del grano, facendo appello alla volontà. E il popolo ha risposto. Mirabilmente! Con la tenacità del sacrificio quotidiano e vittorioso. Ha scrollato, così, il fascismo, il vecchio fantoccio, solenne e vuoto, dell'*homo oeconomicus* dal piccolo trono di cartapesta sul quale lo avevano innalzato i dottori del materialismo storico.

Il riconoscimento del primato essenziale dei fattori spirituali nella vita degli uomini, non esclude affatto, però, che all'appello alla volontà debba corrispondere l'azione combinata per imprimere su tutte le cose il segno della volontà, per coordinare, alla volontà, le condizioni dell'« ambiente » e la efficacia dei mezzi, operando saldamente su tutti i punti di interferenza tra l'ideale e la realtà, tra lo spirito e le cose.

Una politica della famiglia che si limitasse alla affermazione augusta della santità della famiglia una ed indissolubile e che lasciasse, poi, questa alta norma giuridica come isolata da tutti i fattori spirituali ed ambientali che rappresentano le condizioni più favorevoli perchè la famiglia una ed indissolubile e feconda sia — e tali condizioni sono religiose, sociali, morali, economiche — questa politica della famiglia non si rivelerebbe efficace.

Si fa presto, colleghi, ad affermare, nel codice, la indissolubilità della famiglia e a condannare il divorzio. Cioè, non si fa presto se si pensa che a rivendicare lo splendore della nostra tradizione morale e giuridica, con l'autorità del Regime, del Governo, del ministro guardasigilli, c'è voluta la rivoluzione fascista! Bisogna non dimenticare che per oltre cinquant'anni per il giuoco dei politici e dei settari parve incombere sulla famiglia italiana la insidia tenace che, contro la volontà più pura del popolo nostro, voleva dissacrata la santità e spezzata la unità del focolare. Quindi, la testimonianza che il Regime ha reso, ripetutamente, con solennità austera alla nostra tradizione familiare, e la consacrazione di essa nel Codice dell'Italia fascista ha di per sè sola un'alta significazione nazionale.

Urge però rilevare come nello spirito del Regime l'asserzione del vincolo giuridico della famiglia indissolubile è collegata intimamente in un organico sistema di condizioni e di forze morali, sociali, economiche, le quali costituiscono la politica della famiglia.

È da salutare perciò con compiacimento vivissimo il recente decreto per gli sgravi fiscali agli impiegati dello Stato con famiglia numerosa. Esso, ci pare, tende a segnare un principio che dovrà dominare tutta la politica del Regime, non solo la politica spirituale, per la tutela dei valori religiosi e morali, ma la politica sociale e quella, particolarmente, tributaria.

Finora, solo la legge sulla imposta complementare reca disposizioni esplicitamente motivate in proposito; ma essa colpisce i cittadini aventi un reddito lordo di 6000 lire, o di 3000 al netto delle deduzioni, e perciò è limitata ad una categoria ristretta di cittadini; inoltre, le deduzioni dal reddito imponibile di quote corrispondenti alle persone a carico vengono calcolate a *quote fisse*, mentre le quote dovrebbero essere mobili, e aumentare proporzionalmente con il numero dei figli.

La deficienza è notevole. Tanto più quando si tenga conto che l'imposta complementare è la sola che ammetta le minorazioni per i carichi di famiglia, e nessuna minorazione ammettono le imposte terreni e fabbricati e la ricchezza mobile.

La imposta sul celibato — che sarà bene estendere ai coniugi senza prole — è stata senza dubbio una grande affermazione di principio, anche perchè gli introiti di essa vanno a beneficio dell'Opera maternità e infanzia. Ma il lievissimo tributo non rappresenta nemmeno, per ragioni di contrasto, un efficace sgravio indiretto ai cittadini coniugati.

Più rispondente ai fini positivi della *politica della natalità* è il criterio al quale si ispira il decreto del 20 febbraio. I principi predominanti, ormai, i moderni sistemi tributari vengono a saldarsi fecondamente con i presupposti spirituali e politici del Fascismo, in assoluto contrasto con i vecchi principi della democrazia liberale: l'imposizione tributaria si afferma, sempre più, personale e soggettiva; non si tende a considerare più in astratto, l'individuo « cittadino », quanto l'insieme delle forze economiche delle quali egli è l'espressione. Nelle imposte globali è colpita non più la capacità contributiva del singolo, ma la capacità

contributiva delegata della famiglia alla quale l'individuo appartiene; e quindi, per la determinazione della imposta vengono addizionati i redditi di tutti i componenti della famiglia, così come per la minorazione di essa vengono valutati i carichi di famiglia.

Non è opportuno nè necessario fare i soliti facili confronti con le legislazioni straniere; ma è doveroso riconoscere che lo Stato fascista potrà coordinare in questo campo molte disposizioni già sperimentate efficacemente in altri paesi — specialmente in Inghilterra, in Francia, in Germania, per limitarsi all'Europa — allo scopo di non considerare nel contribuente la nozione astratta del singolo « cittadino » quanto la efficienza concreta del padre di famiglia e del produttore.

Solo così, l'appello alla volontà per la famiglia indossabile e feconda esprime il riconoscimento di un valore spirituale e sociale che trova nell'ambiente e nel costume le condizioni più favorevoli per una efficace azione reciproca; e quindi, la politica della famiglia è insieme, organicamente, politica religiosa, scolastica, e del costume, politica dell'abitazione, politica tributaria, politica del salario, politica, infine, del decentramento urbanistico — secondo la parola del Capo, *ruralizzazione d'Italia*.

Integrale il programma; e integrale l'azione, giuridica, ideale, sociale, che intende, per impulsi coordinati a realizzare la politica della famiglia, una, indissolubile, feconda.

Un punto, ancora, per la più efficace e più sincera tutela della famiglia legittima. E ripeto: famiglia legittima. Per condannare recisamente certe facili apologie della libera maternità e della libera procreazione che rappresentano i residui sopravvissuti delle vecchie ideologie democratiche libero pensatrici, anarchoidi, derivanti dall'errore iniziale dell'ottimismo, dell'individualismo, del razionalismo. Formule, queste, che trasferiscono nella zona, diremo, spinale, gli errori e le aberrazioni medesime che nell'ordine logico e filosofico si chiamano illuminismo, scientismo, materialismo, ateismo. Libera maternità e libero amore equivalgono, perfettamente, sul terreno del costume, al libero pensiero, alla « libertà » giacobina e massonica, al *nè Dio nè padrone* degli anarchici e dei comunisti.

L'esigenza della disciplina, dell'« ordine », della gerarchia, non può essere affermata ed attuata parzialmente, considerando l'uomo a sezioni. Un regime, una dottrina della Città, come il Fascismo, non domanda

l'abito della disciplina solo nel campo della ragione politica e della ragion pura; e non lascia, e non può lasciare in discreta penombra, le attività del costume, della vita morale e, come si dice, « privata ». La sovranità dell'ordine deve assoggettare la ragion pura a la ragion pratica, deve, dal pensiero scendere al sentimento, al costume: non può insomma, con una formula banale ma efficacissima — che mi permetterete di ripetere qui — non può limitarsi a dominare l'uomo solo dalla cintola in su.

Per la efficace tutela della famiglia legittima, domando che il ministro Guardasigilli voglia prendere in esame, con l'acume suo e con la sua sapienza giuridica una questione delicatissima la quale si dimostra grave specie nei piccoli centri, nei quali le occasioni del pubblico scandalo sono tanto facili e tanto numerose. Alludo alle pensioni delle vedove di guerra e ai casi di concubaggio, che si verificano, purtroppo numerosi, perchè la legge toglie la pensione alla vedova che passa legalmente a seconde nozze. Io penso che alla radice di questo grave inconveniente sia un errore iniziale: quello di aver considerato e di considerare la pensione della vedova di guerra alla stregua medesima, delle pensioni delle vedove in genere. E così oggi assistiamo allo spettacolo umiliante: la memoria santa dei caduti indimenticabili è associata ad episodi indegni di irregolarità...

DEL CROIX. Ma che cosa deve fare il Ministero ?

MARTIRE. Non mi parrebbe difficile trovare una soluzione...

DEL CROIX. È difficilissimo.

MARTIRE. Ma non potrebbe, lo Stato, mantenere la pensione alle vedove che passano a nuove nozze ? Lo Stato non perderebbe un soldo; ma quanto guadagnerebbe ? Sarebbe risparmiato lo scandalo pubblico e l'onta che si abbatte sul focolare che fu, un giorno, il focolare di un soldato ! Comprendo la complessità del problema dal punto di vista giuridico. I dicasteri competenti non possono, allo stato attuale della legge, intervenire. Ed hanno ragione. La pensione alla vedova di guerra non ha carattere specifico. È come tutte le altre. Cessa, se cessa la vedovanza. Ma è qui, ripeto, l'errore. Perchè basta pensare alla singolarità eminente della vedovanza di guerra — le condizioni d'età, le circostanze eccezionali ed altissime che la determinarono — per intuire la possibilità di una diversa nozione giuridica, di un trattamento speciale...

DEL CROIX. Se si rimarita, non è più vedova. I sacerdoti legittimano il concubinato col matrimonio religioso. Si sposano soltanto in chiesa.

MARTIRE. Mi spiace dover rettificare un'affermazione del collega Del Croix.

DEL CROIX. In molti casi si celebra solo il matrimonio religioso perchè non fa perdere la pensione.

MARTIRE. Ed io posso assicurare che per quanto riguarda l'Autorità Ecclesiastica è assolutamente vietato di procedere, di regola, alle nozze religiose se non sono iniziate le pubblicazioni del matrimonio civile.

DEL CROIX. Avviene quasi sempre. I sacerdoti lo fanno per moralizzare la cosa e per mettere il segno di Dio dove non può essere messo quello della legge.

MARTIRE. Ma ci sono eccezioni e casi riservati, s'intende. Ed è evidente che tra un concubinaggio fatto a modo delle bestie e una unione, non legalizzata per non perdere il beneficio della pensione, ma sancita dalla benedizione di Dio, una differenza, e quale differenza c'è! Ed è compito nostro, qui, rimuovere le cause determinanti di questo dualismo doloroso che pone molte coscienze in angustie gravissime. Ma il fenomeno di questo singolare tipo di concubinaggio è, per le sue proporzioni, ben lontano dall'essere esaurito nei casi di matrimonio religioso non accompagnato dal rito civile. E, pure limitandoci a questi casi, è necessario l'intervento dello Stato perchè non torni a manifestarsi, nemmeno in piccola misura e in via transitoria, il contrasto deplorato che in altri tempi si venne a creare tra le nozze civili e quelle religiose, quando specie nei primi anni della nostra unità nazionale esso manifestava il dissidio funesto che divideva la nostra coscienza civile e religiosa. È necessario che, oggi, questo contrasto non torni e che esso non prenda occasione dai lutti gloriosi della guerra. Numerose famiglie e numerose creature debbono poter ricostituire il focolare con la tutela della legge, senza andare incontro ad un sacrificio economico che, spesso, non sarebbe tollerabile.

Non do forma di proposta alla soluzione che stimerei più opportuna, perchè ho coscienza della complessità della questione e mi rimetto al giudizio e alla energia del Guardasigilli.

Ed ora, passo ad un argomento che è collegato, per molti aspetti, alla politica

della famiglia: i Riformatori e le carceri dei minorenni. Una parola ancora, quasi a seguito di quanto ebbi a dire l'anno scorso; e alla commozione mia corrispose la commozione vostra e l'assenso altissimo del ministro.

Problema di qualità. Disse, l'anno scorso il ministro Rocco, eloquentemente, che in tutti gli stadii di civiltà ci sono dei pesi morti che umanamente sembra impossibile poter rimuovere. Eccone uno: la delinquenza minorile. È vero. La civiltà nostra reca, nella luce abbagliante delle sue conquiste tale somma di insidiosi veleni, che i più deboli e i più inesperti cadono. I fanciulli, i giovani, innanzitutto.

Ma non possiamo, di fronte a questo male incrociare le braccia e dichiararci inetti a combattere e, anche, a vincere. E combattere e vincere vuol dire, qui, riconoscere e attuare il principio inderogabile che i minorenni tutti, tanto discoli quanto condannati, debbono essere sottoposti ad un regime il quale, pur contenendo gli elementi della pena e della espiazione, deve essere soprattutto ed essenzialmente regime di emenda e di educazione.

Non mi stanco dall'esortare il ministro guardasigilli a volere battere fino in fondo, in questa ora di arditi rinnovamenti, la via aperta con la circolare del giugno 1927 nella quale si afferma e si prescrive che il minorenne, discolo o sotto giudizio, o condannato, deve essere sempre e ad ogni costo tenuto lontano dal recluso, dal detenuto; e, deduciamo noi, recisamente, dall'ambiente e dallo spirito della prigione!

È questo un principio fondamentale che risponde, oltre che alle esigenze del sentimento, ai dettami della più accurata osservazione della realtà. E non sarà mai inutile, da parte nostra, e sarà sempre generoso riconoscere, in questo campo limitato, i meriti della scuola positiva, perchè — è necessario ripetere — i rilievi fondamentali che essa ha raccolto intorno alla psicologia e alla patologia della minore età rispondono, a prescindere da ogni più o meno legittima elaborazione filosofica, ai rilievi dell'educatore, del medico, del giurista.

Non intendo esaminare, come l'anno passato, la casistica giuridica dei reati, delle pene, della colpa in relazione all'età minore, quale è prospettata nel nuovo Codice penale. Ma indico, con rinnovato desiderio, la via e i mezzi della necessaria riforma: non solo punire, ma, soprattutto, curare, istruire, educare i fanciulli, i giovani del Riformatorio

e del Carcere, tutti. Problema delicatissimo, certo; il più delicato fra quelli fondamentali del sistema penitenziario, perchè è un problema marginale, una questione di confine tra la carcere e la scuola ed è necessario conciliare i diritti della giustizia con quelli della carità, le esigenze del magistrato con quelle del medico e del maestro.

Ma nel paese nostro, che ha tanta ricchezza di tradizioni feconde nel campo della beneficenza e specialmente in quello della educazione della gioventù, e della gioventù particolarmente, traviata e criminale, non può essere consentito che le penalità, per il loro carattere e per il loro grado, diminuiscano quel minimo delle condizioni di vita fisica e spirituale necessarie allo sviluppo, alla rigenerazione fisica e spirituale dei giovani. Non si intende sopprimere il sistema dei premi e dei castighi tanto più efficace in soggetti sui quali la colpa ha turbato la coscienza morale. Ma non è lecito far pesare il castigo sulla fame, sul respiro.

Penso che sia necessaria, in relazione al vitto, una revisione radicale di tutte le tabelle, tanto dei riformatori come delle case di pena. Io ho qui, queste tabelle, in questo portafoglio nero che è ricco del piccolo tesoro dei miei poveri studi. I documenti sono qui e si possono, ad ogni evenienza, mostrare.

Non farò, tuttavia, l'analisi dei grammi, dei decigrammi e dei centigrammi di alimento che si debbono pesare a questi ragazzi, a questi giovani. Ma questa analisi deve essere fatta e non più, solamente, dalla Direzione delle carceri. Ma col concorso, anche, di altre competenze. Il vitto quotidiano è, in genere, scarso, tanto nei riformatori, quanto nelle sezioni minorenni delle carceri. È necessario aumentare il vitto e far sì che esso sia, sostanzialmente uguale tanto per i riformatori quanto per le carceri.

Un passo notevole fu fatto nel 1922 quando la Direzione delle carceri riconobbe che il trattamento alimentare dei ragazzi e dei giovani non poteva essere identico a quello dei detenuti adulti e dispose che nelle sezioni dei minorenni, oltre il pasto del mezzogiorno, il pane e la minestra, fosse somministrata a sera un'altra minestra, la quale, nel Regolamento, non è definita nei suoi elementi alimentari, ma con l'indicazione del prezzo. Il criterio è un poco elastico — come molte cose sono elastiche... in tema di forniture! — anche per le variazioni del valore della moneta. Ma così è: la minestra della sera deve costare da 80 a 85 centesimi. Poca cosa, ma notevole, questo provvedi-

mento del 1922, perchè esso superava il pregiudizio di considerare il « detenuto » in astratto e di trattarlo alla stessa stregua, tanto se avesse nove o dieci anni quanto se ne avesse quaranta e cinquanta.

Il vitto che si somministra oggi è sufficiente per organismi in formazione, per ragazzi che lavorano e lavorano molto e, se hanno buoni maestri, lavorano bene?

I giovani « detenuti » possono, com'è noto, acquistare con i loro risparmi notevoli supplementi di cibarie al *bettolino*. I giovani dei riformatori non possono fare altrettanto. La tabella del vitto è per loro migliore, e i pasti quotidiani sono tre, con il latte alla mattina e la carne due volte la settimana. Ma gli altri giorni il pranzo è costituito di pane e minestra. Simile trattamento è sufficiente?

È reso sufficiente il vitto, è conveniente che su di esso gravi la disciplina del castigo? Premio e castigo si possono esercitare utilmente sulla ghiottoneria, sul piatto scelto, non sulla razione del vitto necessaria alla vita e allo sviluppo della vita, tanto fisico, badate, quanto morale. Non è lecito ridurre a pane ed acqua il vitto di un ragazzo; la condanna a morir di fame per cinque o sei giorni non colpisce più solamente lui, ma colpisce soprattutto noi, la vita e la forza operante della Nazione, perchè questi ragazzi denutriti, che il castigo rende, si spesso, più malvagi e più deboli, diventano un'insidia per tutti, chiusi nella cella, nella immobilità della solitudine che se per tutti è spaventosa, per i giovani è quanto mai occasione di degenerazioni inenarrabili.

Il pane e l'aria! Discoli e detenuti debbono essere redenti, tutti, col lavoro e con l'aria aperta e con il sole. Si può guarire, si può educare, senza l'aria, e senza la luce? È possibile concepire un sistema di emenda e di rigenerazione fisica e spirituale nel quale la respirazione, il movimento, l'aria della campagna e del mare non abbiano parte? Sono domande intuitive, e intuitive sono le risposte. Tanto che, io credo, se si mettesse a ragionare intorno a un tavolo un funzionario dello Stato, un medico, un educatore, un sacerdote, non sarebbe difficile mettersi d'accordo.

Ma oggi, fortunatamente, a seguire passo passo la vita della nazione in queste sue espressioni caratteristiche non è più solo l'impeto lirico e la vocazione scientifica degli accademici, dei professionisti, dei militanti e... dei dilettanti del bene; oggi abbiamo dicasteri, organismi, « opere » con autorità,

con compiti specifici. E oggi, io oserei proporre che alla rescissione delle tabelle alimentari e, in genere, dei regolamenti dei riformatori, e delle sezioni di minorenni, venisse conseguita con la diretta cooperazione dell'Opera per l'infanzia.

Dico: oserei, perchè conosco la sensibilità degli ambienti burocratici e riconosco pure che essa è necessaria, perchè è spirito di corpo. Ma guai se il corpo uccide lo spirito! Del resto, l'Opera per l'infanzia è, insieme con l'Opera Balilla, la « pupilla del Regime ». La cooperazione di essa non potrebbe riuscire se non graditissima. E perchè l'Opera dovrebbe limitarsi a proteggere l'infanzia, nella famiglia, nella strada, nei collegi, nelle scuole; e dovrebbe dimenticare la parte più eletta, perchè più sventurata, nel piccolo mondo chiuso, qualche volta troppo chiuso, dei riformatori e delle carceri?

Il pane, sano e sufficiente, e l'aria libera, che adempia in pienezza di fecondità il suo magistero salutare, a sostegno dello spirito.

È necessario avvertire, forse che con queste osservazioni non si intende di trasformare riformatori e case di pena in collegi di lusso e in alberghi di prim'ordine? Si dice e si vuole che non « carceri », siano, ma scuole e ospedali, con una maggiore e più illuminata cooperazione del medico, anche.

Ho qui una curiosità, che non è solamente storica, ma è richiamo alla tradizione nostra, cittadina e nazionale: il Regolamento pubblicato nel 1854 della Casa dei minorenni condannati di Santa Balbina, a Roma.

La Casa di Santa Balbina è da considerare come un'anticipazione audace dei sistemi correttivi e penitenziari. L'importanza di essa non sfuggì a molti osservatori, anche stranieri, e in particolare ad un deputato della Camera dei Comuni, il signor Aguirre, che visitò lo stabilimento e stese una relazione altamente elogiativa, che interessò vivamente l'opinione inglese. Già, Roma, in quegli anni, con la riforma penitenziaria e con il rinnovamento del glorioso Manicomio di Santa Maria della Pietà...

ROTIGLIANO. Precisamente...

MARTIRE. ...riafferma anche qui un nostro primato, amico Rotigliano! E la fondazione del Manicomio pare che riguardi un poco anche noi (*Ilarità*) perchè, pensate, a cento passi da questa Camera, nella Casa dei Bergamaschi a Piazza Colonna, alla fine del Cinquecento, alcuni sacerdoti generosi raccoglievano i pazzi e li trattavano

amorevolmente come malati e sofferenti, mentre allora venivano considerati come delinquenti ed erano reclusi alla catena; per la prima volta, al mondo, a Roma, e qualche tempo innanzi a Firenze, tu lo sai...

Una voce. Ma perchè Rotigliano? (*Ilarità*).

MARTIRE. Non è un fatto personale! (*Ilarità*); è un ricordo simpatico che l'assenso sorridente dell'amico Rotigliano mi ha suggerito!

E torniamo a Santa Balbina, primo passo, settant'anni fa, sulla via da seguire: intensa assistenza religiosa e morale; istruzione e formazione professionale completa, specialmente agricola; molta aria aperta e molto movimento; tre pasti al giorno, visita medica quotidiana. Questo cammino è da riprendere. Or ora abbiamo approvato un disegno di legge presentato dal ministro della giustizia per la modifica delle tabelle del personale sanitario e religioso aggregato alle carceri e ai riformatori. È una prima, lodevole affermazione.

Il medico, bene pagato, naturalmente, e bene... preparato, deve prestare l'opera sua quotidiana di vigilanza e di consulenza, e non solo all'infermeria. Oggi, che molto opportunamente l'Amministrazione carceraria è stata annessa al Ministero della giustizia, possiamo confidare, quanti siamo a seguire con passione gli sviluppi della tecnica educatrice, nella assidua attività rinnovatrice dello Stato per congiungere, in questa delicatissima funzione sociale, le esigenze della nostra più squisita sensibilità morale con quelle della più approfondita conoscenza scientifica.

Questa fiducia mi induce a salutare con vivo compiacimento il proposito espresso dal ministro di organizzare su basi nuove il personale addetto ai riformatori e alle sezioni minorenni. L'argomento è un poco ingrato.

L'anno scorso, accennandovi, io pronunciai giudizi che poterono sembrare severi, pure riconoscendo che la grandissima maggioranza del personale spende lodevolmente la sua attività in un compito difficilissimo.

Una voce. C'è l'Opera Balilla!

MARTIRE. E se l'Opera Balilla potesse fare qualche cosa di buono anche in questo campo, perchè no?

Ma quanto al personale addetto alla educazione dei giovani discoli e condannati, non si offende nessuno se si riconosce che non tutti, davvero, sono del tutto idonei,

per la loro formazione intellettuale e professionale a sì alta missione.

C'è una disposizione recente che domanda ai concorrenti il diploma d'insegnamento elementare. Ma l'efficacia di questo provvedimento corre rischio di restare lettera morta, se non si migliorano radicalmente le condizioni economiche e morali della cosiddetta carriera. Per ora uno dei risultati più curiosi di questo provvedimento si è che tutti gli addetti a questi stabilimenti, i nuovi e i vecchi, hanno assunto il titolo di professori. Ottimi lavoratori, buona gente, in grandissima parte, ma...

Ma non è conveniente riferire da questa tribuna alcuni episodi, ora tristi ora comici, che dimostrano l'assoluta deficienza, intellettuale e spesso anche morale, di questi professori. Deficienza del sistema, non imputabile alle persone.

È dunque necessario che il personale dirigente, diremo «educatore», abbia attitudini, titoli, trattamento assolutamente diversi da quelli del personale di sorveglianza e di servizio. E a questo proposito, mi piace ricordare, qui, a titolo d'onore, che, dopo le nostre discussioni dell'anno scorso, una illustre Congregazione religiosa laicale, i «figli della Nostra Signora della Misericordia», ha costituito a Roma un noviziato per la formazione specifica del personale dirigente dei riformatori, allo scopo di offrire allo Stato una schiera operosa di religiosi laici, i quali, non avendo i doveri dell'ordine sacerdotale, possono in assoluta dedizione consacrarsi all'apostolato della redenzione dei giovani, con il conforto di una lunga esperienza, che, in questo campo, ha procurato alla loro milizia belle vittorie.

È da rendere lode al ministro Rocco che ha promesso alla iniziativa opportuna l'alto incoraggiamento, perchè la formazione di un gruppo scelto, a carattere di ministero religioso, eleva la coscienza e la dignità di tutti quanti danno l'opera loro a vantaggio dei giovani travati e rivela, in questa opera, il sacro sigillo di una missione.

Problema di qualità, dunque, questo della delinquenza minorile; ma è nella soluzione di simili problemi che si percepisce il grado della sensibilità spirituale di un popolo e la forza rinnovatrice di un regime.

Finalmente, colleghi, vorrete consentirmi di associarmi cordialmente alle osservazioni e ai voti del relatore per quanto

riguarda l'Amministrazione del Fondo per il culto e di quello di beneficenza e religione per la città di Roma. L'argomento riveste una particolare importanza politica, perchè riflette le posizioni dottrinali e pratiche di tutta la politica ecclesiastica dello Stato italiano. Certo, il nuovo Regime porta, anche in questo campo, una valutazione nuova e una diversa volontà giuridica, come si può dedurre da notevoli affermazioni programmatiche. Ma, per il collegamento inscindibile che la questione del patrimonio ecclesiastico presenta con le più vaste essenziali questioni riflettenti i rapporti fra Chiesa e Stato, non è in nessun modo opportuno prospettare in questa sede le linee di una riforma fondamentale.

Anche a prescindere, però, da queste soluzioni «in toto», io penso, con il relatore, che si possa e che si debba subito, vorrei dire d'urgenza, provvedere a riparare, almeno in parte, alle più gravi deficienze.

È inutile rifarci a tracciare le origini dell'Amministrazione dei beni ecclesiastici. È storia a tutti nota. Oggi, però, è possibile affermare, senza sottintesi, che l'organizzazione e le funzioni del Fondo per il culto, e quella del Fondo beneficenza e religione per la città di Roma, sono arretrate nello spirito e nelle funzioni.

Nello spirito risentono della ostilità che i passati regimi dimostrarono verso la Chiesa ed i valori religiosi. Se nel concetto iniziale, la Cassa ecclesiastica doveva amministrare ai fini del culto i beni degli enti religiosi soppressi, nel fatto è avvenuto che il Fondo culto ha perduto ogni autonomia di funzioni e le amministrazioni centrali lo hanno considerato come il fondo... perduto delle più diverse imprese!

Già fin dall'inizio, furono detratti dai beni incamerati delle percentuali spesso altissime; poi, a più riprese, lo Stato ha prelevato 33 milioni dal patrimonio; finalmente nel 1903 e nel 1906 i consolidati dei fondi vennero convertiti tutti al 3.50 per cento, con questa curiosa aggravante, che la conversione vuole essere applicata anche alle rendite posteriori al 1903!

In queste condizioni, anche a prescindere dai miglioramenti economici per il clero, non è assolutamente possibile provvedere alle normali necessità della assistenza religiosa e dei restauri, anche di quelli a carattere artistico e monumentale.

Giustamente, il relatore invoca la clemenza, vorremmo dire la discrezione, delle Finanze. L'anno scorso la dotazione del

Fondo per il culto era di 82 milioni; con economie rigorose l'Amministrazione l'ha ridotta, per quest'anno, a 72; le Finanze l'hanno ridotta ancora a 66. Con quale criterio? Pare che dicano: Poichè risparmiati dieci milioni, ve ne siamo grati e ce ne prendiamo altri sei!

Ora, limitandoci all'argomento della conservazione e dei restauri delle nostre chiese, pensiamo che si tratta della porzione più eletta e più ricca del nostro patrimonio artistico. Interesse nazionale, interesse internazionale altissimo. All'obbligo di simili spese non provvedono a dovere le fabbricere, e tanto meno i comuni, i quali possono, con le cifre alla mano, dimostrare di non avere mezzi. Resta, quest'obbligo, alla responsabilità del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo per il culto. Il dovere di fronteggiare e di scongiurare la rovina lenta, spesso inesorabile, di incalcolabili valori. Non levo il solito grido d'allarme.

Dico semplicemente che non è tollerabile che il Fondo per il culto debba negare, talvolta, anche i più modesti contributi, a lavori che si impongono per la tutela dei documenti più nobili della nostra arte e della nostra storia.

E a questo proposito, mi sia concesso di pronunciare una parola per il povero «Fondo di beneficenza e religione della città di Roma». Non se n'è mai parlato, qui...

TUMEDEI. Come!

MARTIRE. Ma sì, se n'è parlato in tema di bilancio. Ma non si è mai prospettata la funzione di questo fondo particolare in rapporto all'incessante sviluppo demografico della Città.

Il Consiglio di amministrazione potrebbe e dovrebbe, mi pare, seguire passo passo la vita nuova dei nuovi quartieri e dei nuovi nuclei di formazione, per l'assistenza religiosa e civile. Nei quartieri nuovi c'è una popolazione da 250 a 260 mila abitanti; nei nuclei suburbani ci sono da 50 a 60 mila abitanti. Sono formazioni che aumentano progressivamente, con un margine di popolazione fluttuante. Esigono una particolare disponibilità, diligentemente aggiornata, di provvidenze edilizie, igieniche, sociali, religiose.

BARBIELLINI AMIDEI. Ma perchè parla solo di Roma?

MARTIRE. Non le risponderò, a modo passatista, perchè sono deputato di Roma! Le dirò che c'è questo benedetto fondo speciale, costituito con i beni ecclesiastici della città...

BARBIELLINI AMIDEI. ...che è deficiente e lei vorrebbe rimpolparlo col fondo che serve a tutti.

MARTIRE. No. Sono due capitoli diversi. Del Fondo per il culto, che provvede a tutta Italia, ho già parlato. Questo è il fondo speciale per Roma. Domando di aumentare l'assegno da 600 a 700 mila lire. Centomila lire non possono preoccupare il bilancio dello Stato e non debbono essere tolte, s'intende, al Fondo per il culto.

Una voce. E dove si prendono?

MARTIRE. Per esempio, dai dieci milioni di economie realizzate quest'anno dal Fondo per il culto. E poichè le economie della Amministrazione del patrimonio ecclesiastico vanno a beneficio dello Stato...

ROTIGLIANO. Ma è un fondo senza fondo, allora...

MARTIRE. Già, è un fondo senza fondo. La definizione è precisa. Quindi, se deficienze vi sono, lo Stato deve provvedere. Come lo Stato ha saputo, in altri tempi, attingere dal fondo per il culto, per provvedere a bisogni assai diversi da quelli della beneficenza e della religione, così, oggi, lo Stato può benissimo, non dirò restituire, ma provvedere a necessità urgenti.

La organizzazione della beneficenza e del culto nel suburbio di Roma è un problema urgente.

BARBIELLINI AMIDEI. Riguarda i romani!

MARTIRE. E lei romanissimo...

BARBIELLINI AMIDEI. Lo dica ad Andrea Torre! (*ilarità*).

MARTIRE. Amico Barbiellini, la romanità della sua famiglia è sì splendida che non soffre facili confronti. Non si offende il collega Torre, ricordando che il nome dei Barbiellini-Amidei è da secoli inciso sul Campidoglio fra quelli dei più esperti amministratori della città; e l'onorevole Torre è nato in una terra ove il sole splende con tanta luce e le canzoni risuonano con tanta melodia... (*ilarità*).

TORRE ANDREA. Per sentirsi romani, non è necessario essere nati a Roma. E perciò ella ha sbagliato!

MARTIRE. Ma non ho mai detto questo! Anzi, sto qui ad affermare che la tutela del suburbio romano è tutt'altro che una questione locale; essa è una questione di decoro nazionale. E non ci basta sentirci ripetere la solita scusa che al margine di tutte le grandi città ci sono i cosiddetti «rifiuti umani». Già, gli uomini non sono mai «rifiuti»; eppoi, quello che succede a Roma ci inte-

ressa in modo particolarissimo, perchè a Roma, capitale del Regno e del mondo cattolico, guarda il mondo. Ed oggi, le condizioni dei nuclei di formazione del suburbio lasciano molto a desiderare. Le responsabilità sono parecchie e non spettano, tutte, a noi, e tanto meno al miserrimo «fondo di religione». C'è una autorità ecclesiastica, la Diocesi di Roma, c'è un Governatorato, ci sono organi statali e parastatali che provvedono e debbono provvedere. E tutti hanno a rispondere, innanzi agli uomini e a Dio. Ma la rappresentanza politica non può non preoccuparsi delle condizioni del popolo di Roma, perchè il decoro dell'Urbe è, insieme, decoro della Nazione e dello stesso Regime rinnovatore.

Come per l'impulso del Capo del Governo, l'Istituto delle case popolari si è impegnato nel più breve tempo possibile (speriamo che sia il più breve!) a sbaraccare il suburbio dalle baracche e dalle grotte dei trogloditi, così è necessario che — anche con la cooperazione modesta del fondo speciale — l'assistenza religiosa e civile venga curata con maggiore efficacia, perchè non è tollerabile che la popolazione nuova della città versi in condizioni indegne di Roma. È per tutti una ragione di dignità, che Roma sia circondata da una corona operosa di centri nuovi, che raccolgano forze sane e feconde di vita, e non diano invece, a noi e agli stranieri, lo spettacolo umiliante di miserie fisiche e morali che ci costringono, tutti quanti siamo, più o meno responsabili, ad arrossire!

L'argomento supera i limiti di una voce così modesta del bilancio che stiamo discutendo. A me basta aver affermato un dovere.

Con queste osservazioni pongo termine a queste mie non poche e talvolta concitate parole; avvertendo che mi riservo di associarmi in altra sede ai giudizi e ai voti del relatore in riferimento al sussidio da concedersi all'Associazione nazionale missionari. Non voglio, per un capriccio formale di bilancio, prospettare nella discussione dei problemi della giustizia, un problema che tocca uno dei più interessanti capitoli della politica estera. Ho già abusato della vostra attenzione. Mi riprometto, perciò, quanto prima, di prendere la parola sull'argomento, per riaffermare, anche in questo campo, la volontà rinnovatrice di una politica italiana per la tutela, in Italia e nel mondo, dei valori morali e religiosi della Nazione. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Giuseppe Morelli. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Bertacchi ha facoltà di parlare.

BERTACCHI. L'esame di un bilancio ha un aspetto finanziario ed un aspetto morale, l'uno e l'altro interdipendenti e strettamente connessi.

Sotto l'aspetto finanziario in questo bilancio del Ministero della giustizia, che viene per secondo alla discussione della Camera, balza all'occhio, per la sua importanza, lo stanziamento del capitolo 17, per le magistrature ordinarie, diminuito di 4 milioni e mezzo in confronto del corrispondente stanziamento del bilancio precedente.

E non si tratta della diminuzione portata dalla soppressione, per i gradi più elevati, e dalla diminuzione, per i minori gradi, del caro-viveri, in forza dei decreti del maggio e dell'ottobre dell'anno scorso, durante il saggio processo di rivalutazione della lira, perchè questa riduzione, che assomma alla cifra di 13,860,000 lire, è segnata al capitolo 46, indennità temporanee agli impiegati di ruolo.

Si tratta invece, purtroppo, di una diminuzione portata dal progressivo spopolamento dei quadri della magistratura. Questo è il grave rilievo che promana dalla eloquenza delle cifre.

Da tre anni non si bandiscono concorsi, in base alla disposizione di ordine generale che vieta l'assunzione di nuovo personale nelle amministrazioni dello Stato. Si è rinunciato alla deroga consentita per l'amministrazione della giustizia, sopprimendo un nuovo concorso già autorizzato, e nell'ultimo svoltosi, che risale al 1925, non furono coperti se non 187 posti sui 400 messi a concorso.

Da allora le vacanze sono naturalmente aumentate, e mentre nei gradi superiori i posti liberi per morte o collocamento a riposo sono stati coperti con le promozioni, nei gradi inferiori le vacanze rimangono scoperte. Su 500 posti di uditore giudiziario tre soli sono occupati, e sono vacanti, oltre questi 497, altri 321 posti di giudice o sostituto procuratore del Re, cioè il 12 per cento dei posti di ruolo in questo grado.

La deficienza è più grave di quello che appaia dal rilievo percentuale ove si consideri che mentre il giudice di grado superiore è sempre collegiale, il magistrato di primo grado è spesso giudice unico nelle preture, e proprio alle preture è stato affi-

dato l'anno scorso in aggiunta alla normale competenza ed alle già innumerevoli attribuzioni, l'imponente mole di lavoro per le proroghe e per i prezzi degli affitti.

Trenta di questi uffici giudiziari di primo grado sono tuttora privi di titolare, con quanto scapito per il prestigio della giustizia e con quanto danno per le popolazioni dei relativi mandamenti giudiziari, è facile immaginare.

E vi sono non pochi Tribunali dove, per formare il Collegio giudicante, si deve spesso chiamare, come terzo giudice, il pretore vicinore. E bisogna pensare che v'è la necessità di nuovo personale per la formazione dei Tribunali nei capoluoghi di provincia, che vogliamo augurarci non si tarderanno a costituire.

Si è ricorso, per ovviare in qualche guisa alla gravità dell'inconveniente, che pure mesi addietro era più acuto ed impressionante, all'espedito dei vice-pretori onorari incaricati, cioè a giovani laureati in giurisprudenza, che, nominati vice-pretori onorari, vengono, dopo un periodo di qualche mese di esperimento, riconosciuti idonei ed incaricati della reggenza di una pretura con una indennità mensile.

Il sistema sembra abbia dato finora qualche buon risultato, perchè si sono messi in luce giovani dotati d'una discreta coltura generale e d'un sufficiente senso giuridico.

Ma, a parte che l'espedito non rappresenta una economia perchè la indennità corrisposta a questi vice-pretori reggenti è assai superiore allo stipendio di giudice aggiunto, bisognerà avere il coraggio di affrontare in pieno il problema.

O questi giovani saranno immessi in carriera dopo opportuni vagli, o si dovrà bandire al più presto un concorso per esami, perchè le vacanze, che oggi sono preoccupanti, domani saranno incalcolabili.

I buoni magistrati non si improvvisano. Anche ammettendo che vengano a questa carriera, un tempo dotata di alto prestigio, ed ora abbandonata dai laureati migliori per le lusinghe allettatrici dell'arringo forense, giovani intelligenti colti capaci, occorreranno sempre anni di tirocinio e di esperienza per formare un loro abito mentale idoneo alle funzioni da esercitare.

Per le cancellerie e le segreterie giudiziarie si è ricorso alla istituzione degli aiutanti di cancelleria con minore stipendio.

Io non so quale esito sarà per dare tale reclutamento con la lesina!

Certo che, se gli eventuali inconvenienti potranno pesare sull'esercizio di una funzione sussidiaria importante come quella dei cancellieri e dei segretari, i danni saranno fierissimi se un analogo metodo della lesina si applicherà per il reclutamento dei magistrati.

Io vi dico, onorevoli colleghi, che una economia anche di quattro milioni e mezzo sugli stipendi dei magistrati non deve allietare nè il nostro giustamente severo ministro delle finanze, nè quel formidabile custode del Tesoro che è il ragioniere generale dello Stato. (*Approvazioni*).

La funzione giudiziaria è, in qualunque regime, e specialmente in quello fascista, che vuol realizzare una più alta forma di giustizia umana sociale civile, così delicata ed importante che non si può pregiudicarne il retto esercizio per quel senso di economia che in altri campi può essere commendevolissimo. (*Vive approvazioni*).

E quando nello stesso bilancio troviamo un maggiore stanziamento di 7 milioni per l'aumento di 1500 agenti di custodia — pur non dubitando di questa necessità — ci vien fatto di chiederci se proprio vi sia più urgenza di carcerieri che di magistrati, mentre sappiamo che tante preture non funzionano per mancanza di titolare e tanti tribunali funzionano male per deficienza di personale.

Mi auguro che a questa mia voce d'allarme non saranno sordi nè la mente altamente comprensiva del Primo Ministro, che è il coordinatore di tutte le attività di Governo e che quindi può imporsi anche alla riluttanza del ministro delle finanze, nè il senno acuto e profondo del ministro Rocco che tante benemerienze ha acquistate nel progressivo adeguamento della magistratura allo spirito del nuovo regime (*Approvazioni*).

Lo spopolamento dei ruoli giudiziari è un pericolo in atto, di cui il Governo fascista deve trionfare se non vuol domani trovarsi senza una magistratura idonea per qualità e per quantità all'esercizio delle sue elevatissime mansioni.

Mi si dirà che il problema sarà sistematicamente affrontato e risolto col nuovo ordinamento giudiziario e che questo sarà promulgato con la pubblicazione dei nuovi codici di procedura. Ma io mi permetto di insistere sull'indilazionabilità del problema e sulla necessità di una sua soluzione immediata indipendentemente dalla elaborazione dei codici di rito. Mi consenta l'onorevole ministro l'indiscrezione di supporre che egli abbia già preordinato nella mente il

piano della nuova sistemazione della magistratura. Se questo è, non ne ritardi oltre l'attuazione. Il suo nobile intelletto, la sua mente solida e quadrata debbono aborrire dall'empirismo in atto in questa materia.

Ed io mi auguro che siano così accolti i voti ripetutamente espressi per una distinzione della carriera dei pretori da quella dei giudici e per la separazione della magistratura requirente dalla magistratura giudicante.

Il primo provvedimento si impone perchè la crescente complessità dei fenomeni economici e finanziari e dei rapporti commerciali e sociali rende desiderabile l'istituzione di una magistratura i cui componenti vivano e si addestrino nei maggiori centri dove più rapida ed intensa pulsa l'attività economica e sociale. I giovani magistrati che vengono mandati come pretori nei piccoli paesi — tranquille oasi di idilli georgici, ma centri di vita puramente vegetativa — nella necessità di astenersi da troppo assidua consuetudine con le poche famiglie notabili del luogo, dopo aver vissuto per parecchi anni in tali ambienti proprio nel periodo formativo del carattere e della coscienza sociale e giuridica, quando sono portati in un tribunale o senz'altro in una Corte di appello d'un grande centro, si trovano disorientati di fronte al repentino e profondo mutamento e difficilmente hanno l'agilità per un rapido adattamento alle nuove esigenze.

Le attribuzioni dei pretori sono molteplici e nobilissime, soprattutto se essi sappiano e vogliano esercitare una efficace funzione conciliatoria e preventiva delle liti, ma questi compiti sono profondamente diversi da quelli dei giudici collegiali; diverso quindi può essere il reclutamento, diverso deve essere il ruolo organico. (*Approvazioni*).

Così tra la magistratura giudicante e quella requirente. Questa ultima col nuovo ordinamento penale acquista anche maggiore importanza dell'attuale, e le sono demandate molte delicate funzioni che accentuano il suo carattere di organo del potere esecutivo. Opportuna pertanto la specializzazione e la conseguente separazione.

In ogni ruolo, poi, dovrebbe essere a mio avviso radicalmente modificato il sistema di avanzamento. I concorsi e gli scrutini per le promozioni sembrano piuttosto relitti dei tempi democratici, che volevano ammantata e coperta dalla irresponsabilità dei Consigli e delle Commissioni esaminatrici la legittima responsabilità del

ministro, che non istituiti rispondenti allo spirito fascista. (*Bene!*).

Il magistrato non deve essere preoccupato nel suo quotidiano ministero di precostituirsì i titoli per i concorsi, infarcendo le sentenze di divagazioni dottrinali e teoriche a scapito dell'interesse delle parti e della stessa serietà dei giudizi. Egli deve mostrare continuamente e praticamente la sua diligenza, la sua coltura, il suo senso giuridico. E le promozioni debbono essere premio di questa diuturna attività professionale, seriamente ed assiduamente controllata dai capi, secondo le cui proposte il ministro responsabile deciderà oculatamente.

Nè si dica che la magistratura verrebbe a perdere così una delle sue guarentige, perchè il sistema attuale è tanto aleatorio e porta a così stridenti sperequazioni nei suoi pratici risultati che davvero non si sa vedere quale garanzia esso offra che il merito sia effettivamente riconosciuto.

Sarà forse anche opportuna una ulteriore separazione dei ruoli, quella fra i giudici del fatto e i giudici del diritto. La carriera giudiziaria ordinaria dovrebbe svolgersi attraverso i tribunali e le Corti di appello fino ai gradi supremi di primo presidente e di procuratore generale. A parte debbono essere reclutati i magistrati di cassazione se si vuole che questo corpo risponda al suo obbietto.

L'unificazione della Corte di cassazione, coraggiosamente attuata dal Governo fascista, ha visto aumentare anzichè diminuire il numero dei ricorsi. Dai duemila che venivano annualmente in discussione avanti alle cinque Corti territoriali si è giunti a oltre quattromila davanti alle tre Sezioni e alle Sezioni unite della Cassazione unificata. Questa mole ingentissima costringe i magistrati di cassazione ad un lavoro massacrante. Essi hanno in media da dieci a quindici sentenze al mese, siedono in udienza a giorni alternati e nei giorni liberi debbono studiare gli atti e preparare le relazioni per l'udienza successiva, tanto che ha sapore di miracolo che essi trovino il tempo di stendere elaborate sentenze. (*Approvazioni*).

I migliori poi vengono sottratti al supremo consesso giudicante per essere destinati in premio ai posti direttivi delle Corti d'appello e delle grandi sedi; ed altri ottimi elementi lasciano la Cassazione per l'insegnamento, come accadde, se non vado errato, di cinque eminenti magistrati nel solo ultimo anno.

Non si può nemmeno aumentare ulteriormente l'organico della Suprema Corte,

perchè è a temere che la quantità andrebbe a discapito della qualità.

Bisogna dunque organizzare a parte la Cassazione, con severi esami di referendario accessibili ai magistrati territoriali senza distinzione di grado, e a tutti gli estranei alla magistratura muniti di laurea in giurisprudenza, lasciando un certo numero di posti da coprirsi dal ministro con libera scelta fra i cultori delle dottrine giuridiche, in modo cioè non troppo dissimile, ma ancor meglio disciplinato, di quello che avviene attualmente per l'accesso al Consiglio di Stato.

Bisogna ringiovanire la Cassazione per adeguarla al suo giovane e valorosissimo Capo, che è a tutti di esempio per instancabile ed intelligente alacrità e che ha saputo mirabilmente imprimere alla Cassazione unica l'indirizzo, non di un arido chiuso di vestali del diritto, ma d'una sapiente ed agile elaboratrice di forme giuridiche intonate ai nuovi tempi ed al nuovo spirito. (*Approvazioni*).

Bisognerà anche fare alla nuova Cassazione ed in genere a tutta la magistratura più degne condizioni di vita. (*Vive approvazioni*).

Qui è il *punctum dolens* di tutte le questioni, efficacemente rilevato dall'egregio relatore della Giunta del bilancio. Non si può pretendere che in Cassazione vadano i più sapienti ed operosi cultori del diritto; non si possono aprire con successo le porte della magistratura ai giovani migliori, se non si stabiliscono stipendi non dirò lauti, ma appena appena dignitosi. (*Approvazioni*).

È risaputo che i magistrati, mentre hanno una graduazione parificata a quella dell'esercito, hanno stipendi notevolmente inferiori.

Per prendere ad esempio i giudici e sostituti procuratori del Re, che costituiscono la grande massa dei magistrati, essi sono inquadrati fra il settimo ed il sesto grado, parificati ai tenenti colonnelli e colonnelli, mentre hanno assegni inferiori a quelli dei capitani!

Si dirà che anche i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato si trovano in condizioni analoghe. Mi si lasci ribattere che non è lecito continuare nell'abusata retorica sull'austera indipendenza, sul disinteresse e sulla abnegazione della magistratura italiana, ma si deve invece avere il coraggio di considerare questo corpo come il depositario di quello fra i tre poteri dello

Stato che, per garanzia dei cittadini, deve essere esercitato con maggiore serenità ed obiettività, come investito quindi di un'altissima funzione che deve essere sottratta nel suo esercizio non solo all'assillo dei bisogni materiali, ma anche all'angustia d'una troppo modesta esistenza. (*Approvazioni*).

Mi è stato riferito che il Capo del Governo avrebbe detto, or non è molto, ad una Commissione di magistrati ex-combattenti che fra l'altro gli rappresentavano le loro ristrettezze economiche: « Ho capito: avete il fumo e vi manca l'arrosto ». (*Si ride*).

La sottile arguzia del Primo Ministro ha espresso in sintesi il disagio di una situazione che deve essere riparata.

Il Duce dell'Italia Fascista, come ha saputo provvedere per l'Esercito, per la diplomazia, per la pubblica sicurezza, deve sapere e saprà rimuovere gli impedimenti dell'erario, con opportuna elasticità di revisione delle stesse possibilità di entrate giudiziarie, a che venga soddisfatta la legittima aspettativa della magistratura. E non tanto, aggiungo, per sfatare qualunque taccia di demagogia, a vantaggio di quella attuale, ma di quella anche più perfetta che deve essere vanto del regime fascista sapere costituire.

Come mi auguro che l'onorevole ministro aggiunga prestissimo alla collana dei suoi molti meriti quello della sistemazione dell'ordinamento giudiziario, così gli rivolgo deferente preghiera di affrettare la elaborazione e promulgazione dei nuovi codici.

Il Capo del Governo parlò di attività napoleonica del regime riferendosi precisamente all'emanazione di un nuovo sistema di leggi, che deve sostituire quelle in vigore dai primordi del nostro giovane Stato. Il ministro della giustizia ha tutte le attitudini per essere il realizzatore di questo alto proposito.

Si dibatte in questi tempi nell'opinione pubblica il progetto preliminare del nuovo Codice penale, frutto di profondo studio e di sapiente eclettismo. A questo riguardo — non tema l'onorevole ministro, e si rassicurino gli onorevoli colleghi — non voglio discutere qui il progetto di Codice penale; ma mi sia consentito di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su alcuni affrettati e frammentari rilievi.

Data la gravità delle pene giustamente inasprite dal nuovo Codice, sembrami eccessivo comminare, come fa l'articolo 33, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici quale effetto di ogni condanna alla reclusione per

un tempo non inferiore ai cinque anni, anche se la disposizione sia parzialmente mitigata dal successivo articolo 36, che ne esclude la applicabilità alle condanne per delitti colposi.

Vi sono delitti dolosi, come quelli ispirati da causa d'onore o da altri motivi di particolare valore morale e sociale considerati dall'articolo 64 unicamente come circostanze attenuanti, per i quali delitti la pena in concreto può essere non inferiore ai cinque anni, ma a cui la nostra coscienza umana e sociale ripugna di attribuire una così tremenda conseguenza come l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con la portata latissima che le dà l'articolo 31. Sembrerebbe più equo limitare questa grave pena accessoria ai soli delitti abituali e professionali ed alle condanne all'ergastolo, circoscrivendo l'altra sanzione dello stesso articolo 33, interdizione dai pubblici uffici per durata doppia della pena irrogata, ai delitti in cui non concorrano le circostanze attenuanti tassativamente previste nell'articolo 64.

Degna di più attenta considerazione mi sembra la formulazione dell'articolo 434, che istituisce il nuovo delitto di eccessiva velocità. Di fronte alla sacrosanta necessità di reprimere quella che il Primo Ministro definì con frase scultoria la criminalità del volante, sta la necessità di tutelare il pur cauto ed abile automobilista contro gli arbitri vessatori dei cosiddetti verbalizzanti, alla cui discrezionalità, spesso incontrollata e incontrollabile, non può essere lasciato con tanta latitudine il determinare gli elementi costitutivi non più di una semplice contravvenzione, ma d'un delitto che porta da un mese ad un anno di reclusione. (*Approvazioni*).

Così pure la formulazione nell'articolo 586 del nuovo delitto di procurato contagio non sembra troppo felice nè in tutto rispondente allo stato ancora imperfetto della scienza medica in materia, mentre pare enorme che si consideri come delitto il contagio, involontario notisi, di qualunque malattia infettiva per cui vi sia obbligo di denuncia. Per le malattie veneree sta sacrosantamente bene, ma per tutte le 38 che il decreto ministeriale 15 ottobre 1923 fa obbligo di denunciare, e tra cui sono il morbillo, la scarlattina, il tifo, il paratifo, la dissenteria bacillare e persino l'influenza epidemica, la malaria e la pellagra, mi sembra francamente un po' troppo. (*Approvazioni*).

Così nel nuovo tipo di ingiuria creato col secondo capoverso dell'articolo 603 e

nella diffamazione del successivo articolo 604, negare sistematicamente la facoltà di prova a discolpa, come fa l'articolo 605, mi sembra terribilmente iniquo, specialmente quando si tratti di fatti consacrati da provvedimenti amministrativi o giudiziari.

E nel numero 3 dell'articolo 666 considerare delitto e di non lieve entità l'appropriazione delle cose di cui si sia venuti in possesso per caso fortuito, quando allo stato della legislazione per le cose mobili possesso vale titolo di proprietà, ci sembra voler fare del fortuito un elemento inammissibile di imputabilità penale.

Ma questi rilievi fugacissimi non diminuiscono l'ammirazione per l'opera veramente cospicua costituita da questo nuovo codice penale. Il mio augurio è che insieme con esso non si tardi ad emanare gli altri nuovi codici. Si pensi che abbiamo un Codice di commercio ormai superato dalla rapida evoluzione della vita economica, un codice in cui specialmente gli istituti del fallimento e del concordato preventivo richiedono una urgente revisione ed un adeguato perfezionamento.

Abbiamo un codice di procedura civile terribilmente invecchiato, modificato già radicalmente con la riforma sul procedimento sommario e suscettibile di altre relevantissime modificazioni. Accenno a questi due codici perchè li so i più cari al paterno cuore del ministro, procedurista e commercialista insigne. Ma è tutto il corpo dei codici fascisti che urge licenziare, anche per evitare il protrarsi dello sconcio che dopo dieci anni nelle Terre Redente, che giustamente il Primo Ministro diceva pur jeri doversi considerare alla stessa stregua delle altre provincie del Regno, si continui ad applicare, fuorchè nel campo penale, la legislazione austriaca, e la nostra Suprema Corte continui a cassare sentenze per erronea applicazione di un diritto che non è il nostro. (*Vive approvazioni*).

Poichè siamo in tema *de jure condendo*, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla opportunità di unificare le molteplici giurisdizioni speciali.

Da anni si sono venute introducendo innumerevoli deroghe al principio della unità giurisdizionale e si è giunti ad uno stato di cose che con frase veramente efficace venne chiamato frantumazione giurisdizionale.

Vi sono una infinità di Giunte, Commissioni, Collegi, Comitanti creati dai Ministeri e dalle pubbliche Amministrazioni per esercitare vere e proprie funzioni giurisdizionali

sottraendo alla magistratura materie delicate e importantissime, involgenti interessi patrimoniali talvolta ingentissimi. (*Approvazioni*). Funzionari che giudicano senza avere e senza offrire nessuna garanzia di libertà di giudizio, perchè dipendenti dalla stessa Amministrazione di cui devono conoscere le controversie; e ne promanano giudicati, talvolta non suscettibili di verun gravame, o tutt'al più impugnabili per incompetenza o eccesso di potere. Situazione di cose che toglie fiducia al cittadino verso lo Stato e contrasta gravemente col sistema d'una bene ordinata amministrazione della giustizia.

Un tentativo di riassorbimento delle giurisdizioni speciali si è avuto nella materia delle acque pubbliche, dove si è attribuito il giudizio di prima istanza alle Corti di appello, con aggiunta di elementi tecnici, ed il giudizio di secondo grado ad un Tribunale superiore costituito presso la Corte di cassazione con prevalenza di giudici togati; ma anche qui è rimasto un certo ibridismo, perchè gli elementi tecnici sono nominati volta a volta, senza alcuna garanzia, dalla pubblica Amministrazione interessata, e lo stesso elemento togato del Tribunale superiore ha un semplice incarico revocabile, senza la garanzia fondamentale d'inamovibilità che assicura l'indipendenza di giudizio.

Tuttavia l'esempio, opportunamente perfezionato, potrebbe essere seguito per altre giurisdizioni speciali, e l'introduzione di elementi tecnici specializzati, ma indipendenti, nei collegi giudicanti, potrebbe forse risolvere l'annoso problema dell'istituto peritale, in cui per ora contrasta stridentemente il principio che il giudice è il perito dei periti, con la impreparazione tecnica del giudice stesso, il quale deve praticamente rimettersi al responso di un competente, senza possibilità di controllo.

E vengo al campo che m'interessa più da vicino: quello dell'ordinamento forense.

La nuova legge professionale, approvata da questa Camera due anni or sono, ha in sé molto di buono pur con qualche imperfezione, soprattutto formale, facilmente emendabile. La sua attuazione ed il suo coordinamento con la legge sindacale sono avvenuti attraverso l'opera di Commissioni straordinarie, che sostituirono i vecchi consigli degli ordini, ed una Commissione centrale che funziona da Consiglio superiore forense.

Ma dovendo giungere ad un assetto definitivo, sorge il problema se si debba attuare il sistema affermato nel decreto legge di

coordinamento del 6 maggio 1926, della coesistenza, cioè, di ordini e sindacati, o il sistema più radicale di devoluzione ai Sindacati anche delle funzioni tuttora riservate ai consigli forensi.

Debbo dire francamente che gli avvocati fascisti desiderano questa ultima soluzione. Gli avvocati fascisti sono pochi, dobbiamo avere il coraggio di riconoscerlo, perchè la nostra classe, nella sua grande maggioranza, o non ha sentito il Fascismo o lo ha avvertito, e noi eravamo, ancora nel 1924 e 1925, irrisi e combattuti dai colleghi. (*Approvazioni — Commenti*).

Gli avvocati iscritti al Sindacato sono ora circa la metà di quelli iscritti negli albi, e gli avvocati iscritti al partito sono circa la quarta parte di quelli iscritti nei Sindacati, cioè dal dieci al quindici per cento appena degli iscritti negli albi.

Ma appunto perchè pochi sono gli avvocati fascisti, e molti gli antifascisti, nel loro intimo ormai, beninteso, o gli afascisti (*Approvazioni*), bisogna badare che la resistenza alla definitiva abolizione dei Consigli forensi non sia dovuta ad un feticismo di preta marca democratica, che mal dissimula l'irriducibile avversione al regime.

Si vuole sfruttare la coesistenza di ordini e sindacati per tentare il controaltare a questi ultimi, per mantenere un fomite di discordie, per creare la confusione e il disorientamento. (*Bene!*).

Si obietta che i sindacati sono ancora in formazione, e che bisogna attendere il loro perfetto funzionamento. Io posso dire che in Piemonte ed in Liguria, dove li seguo da vicino, i sindacati avvocati funzionano, e generalmente funzionano bene. Ma poi, questa obiezione si risolve, a parer mio, in un circolo vizioso. I sindacati avvocati non funzioneranno mai perfettamente sinchè saranno un doppione degli ordini, e con minor prestigio per la novità dell'istituto e per la limitazione delle mansioni. Abolite gli ordini forensi e vedrete che i sindacati avvocati si troveranno nella necessità di funzionare bene, e quelli che non rispondessero all'attesa, saranno sciolti e ricostituiti. (*Approvazioni*).

Ma si obietta ancora che vi è la giurisdizione disciplinare, la quale per questa categoria di collaboratori della giustizia investe un alto interesse pubblico e come tale si esercita più come funzione di Stato che come funzione di classe. Pertanto, si dice, la giurisdizione disciplinare non può essere demandata ai sindacati avvocati, che hanno la tutela degli interessi di categoria.

Questa seconda obiezione è, a mio avviso, fondata. Si creino, adunque, dei tribunali disciplinari composti di avvocati scelti con nomina Regia su proposta del ministro della giustizia; ma si eviti di ricostituire, sotto questo travestimento, i Consigli degli Ordini, e per togliere ogni possibilità di dualismo con i sindacati, e per sottrarli ai riguardi e alle pressioni locali, si limiti l'istituzione dei tribunali disciplinari ad ogni distretto di Corte d'appello, conservando in secondo grado una Corte superiore forense unica per tutto il Regno.

Ma si faccia il passo, si chiami pure rivoluzionario, della soppressione dei vecchi ordini, stantie conventicole di antifascismo. (*Approvazioni*). Ne rivolgo appello all'onorevole ministro, augurandomi di vincere la riltuttanza che egli in varie occasioni non ha dissimulato. Mentre si va verso la Camera a base sindacale, ed il genio del Duce nostro attua mirabilmente la nuova costituzione dello Stato corporativo, tutte le categorie debbono adeguarsi agli istituti ed allo spirito del nuovo regime.

Onorevole ministro, fate che anche gli avvocati d'Italia siano messi in grado di funzionare, accanto ed insieme con le altre categorie organizzate, come parte efficiente della grande Patria fascista. (*Vivissimi applausi — Moltissime congratulazioni*).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2568, relativo all'estensione alle città di Fiume e Zara, ai comuni di Castelnuovo d'Istria e Mattegnia ed all'Isola di Lagosta delle norme contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, riguardante il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari: (1819)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	169
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pub-

blici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione: (1832)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	168
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore: (1853)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	170
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica: (1874)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	167
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929: (1839)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	168
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia: (1693)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	168
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »: (1653)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	169
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova: (1273)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	169
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata amministrazione provinciale di Caserta: (1547)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	169
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree: (1619)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	169
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro: (1812)

Presenti e votanti . . .	171
Maggioranza	86
Voti favorevoli . . .	166
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Albicini — Alfieri — Amicucci — Anile — Armato.

Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bianchi Michele — Bifani — Bisi — Blanc — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Bottai — Bresciani Bruno — Buronzo — Buttafochi.

Canelli — Cantalupo — Caprino — Caradonna — Cartoni — Carusi — Celesia di Vegliasco — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Colucci — Cristini — Crollalanza — Cucini.

De Collibus — De Marsico — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Fabbrici — Fani — Farina — Fazio — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Fontana — Foschini.

Gangitano — Gatti — Giolitti — Giunta — Giuriati — Grandi — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Insabato.

Joele — Josa.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leonardì — Lissia — Lunelli.

Macarini Carmignani — Madia — Magrini — Maresca — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marescalchi — Marquet — Martelli — Mattei Gentili — Mazzini — Mazzucco — Miari — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Motta — Mrach — Musotto.

Negrini.

Olivetti — Orano.

Pala — Panunzio — Paolucci — Pavoncelli — Perna — Pierazzi — Pirrone — Postiglione — Preda — Prunotto — Putzolu.

Quilico.

Racheli — Raschi — Razza — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo — Rocco — Romanini — Romano Ruggero — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossoni — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salerno — Salvi — Sandrini — Sardi — Savelli — Scialoja — Serena — Siotto — Sipari — Solmi — Spinelli — Starace — Suvich.

Tofani — Torre Andrea — Tosti di Valminuta — Trigona — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vassallo — Ventrella Almerigo — Verdi — Viale — Vicini — Volpe.

Zaccaria — Zugni.

Sono in congedo:

Antonelli.
 Bennati — Bilucaglia.
 Cerri.
 De Grecis — Donegani.
 Ferretti — Franco.
 Giuliano — Grassi-Voces.
 Maury.
 Nunziante.
 Olivi — Orsolini Cencelli.
 Pennisi di S. Margherita — Pivano.
 Romano Michele.
 Severini — Spezzotti.

Sono ammalati:

Bigliardi.
 Cappa.
 D'Ambrosio.
 Galeazzi — Gorini.
 Marani — Mesoletta.
 Raggio.
 Savini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alice — Arnoni.
 Baragiola — Barduzzi — Bastianini —
 Biancardi.
 Caccianiga — Canovai — Cao — Capanni —
 Cariolato — Cavazzoni — Ceserani — Chiostrì.
 De Capitani d'Arzago.
 Forni.
 Gargioli — Gemelli — Genovesi — Gentile.
 Imberti.
 Jung.
 Leoni Antonio.
 Maccotta — Mammarella — Mazzolini —
 Meriano — Messedaglia — Muscatello.
 Olmo.
 Pedrazzi — Peglion.
 Ranieri.
 Teruzzi.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna: (1818)

Presenti e votanti . . . 176
 Maggioranza 89
 Voti favorevoli . . . 171
 Voti contrari 5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo: (1692)

Presenti e votanti . . . 176
 Maggioranza 89
 Voti favorevoli . . . 172
 Voti contrari 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova: (1639)

Presenti e votanti . . . 176
 Maggioranza 89
 Voti favorevoli . . . 172
 Voti contrari 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia, di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380: (1830)

Presenti e votanti . . . 176
 Maggioranza 89
 Voti favorevoli . . . 173
 Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica: (1583)

Presenti e votanti . . . 176
 Maggioranza 89
 Voti favorevoli . . . 173
 Voti contrari 3

(La Camera approva).

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda: (1883)

Presenti e votanti . . . 176
 Maggioranza 89
 Voti favorevoli . . . 172
 Voti contrari 4

(La Camera approva).

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi: (1900)

Presenti e votanti . . .	176
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana: (1655)

Presenti e votanti . . .	176
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali: (992-B)

Presenti e votanti . . .	176
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari . . .	3

(La Camera approva).

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra: (1898)

Presenti e votanti . . .	176
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari . . .	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Albicini — Alfieri — Amicucci — Anile — Armato.
 Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bianchi Michele — Bifani — Bisi — Blanc — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Bottai — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafochi.
 Canelli — Cantalupo — Caprice — Caprino — Caradonna — Cartoni — Carusi — Cesesia di Vegliasco — Cerulli-Irelli — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini —

Cimoroni — Codacci-Pisanelli — Cristini — Crollalanza — Cucini.

De Collibus — De Marsico — Di Fausto — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Fabbrici — Fani — Farina — Fazio — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Fontana — Foschini.

Gangitano — Gatti — Gianturco — Giolitti — Giuriati — Grancelli — Grandi — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Igliori — Insabato.

Joele — Josa.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Leicht — Leonardi — Lissia — Locatelli — Lunelli.

Macarini Carmignani — Madia — Magrini — Manaresi — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Mazzini — Mazzucco — Miari — Miliari G. Battista — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Motta — Mrach — Musotto. Negrini.

Olivetti — Orano.

Pala — Panunzio — Paolucci — Pasqualino Vassallo — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pierazzi — Pirrone — Postiglione — Preda — Prunotto — Putzolu.

Quilico.

Racheli — Raschi — Razza — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo — Rocco — Romanini — Romano Ruggero — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salerno — Salvi — Sandrini — Sardi — Scialoja — Serena — Siotto — Sipari — Spinelli — Starace — Suvich.

Tofani — Torre Andrea — Tosti di Valminuta — Trigona — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vassallo — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Volpe.

Zaccaria — Zugni.

Sono in congedo:

Antonelli.

Bennati — Bilucaglia.

Cerri.

De Grecis — Donegani.

Ferretti — Franco.

Giuliano — Grassi-Voces.

Maury.

Nunziante.

Olivi — Orsolini Cencelli.
Pennisi di S. Margherita — Pivano.
Romano Michele.
Severini — Spezzotti.

Sono ammalati:

Bigliardi.
Cappa.
D'Ambrosio.
Galeazzi — Gorini.
Marani — Mesolella.
Raggio.
Savini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alice — Arnoni.
Baragiola — Barduzzi — Bastianini —
Biancardi.
Caccianiga — Canovai — Cao — Capanni —
Cariolato — Cavazzoni — Ceserani — Chiostrì.
De Capitani d'Arzago.
Forni.
Gargioli — Gemelli — Genovesi — Gentile.
Imberti.
Jung.
Leoni Antonio.
Maccotta — Mammalella — Mazzolini —
Meriano — Messedaglia — Muscatello.
Olmo.
Pedrazzi — Peglion.
Ranieri.
Teruzzi.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dovendo l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra, assentarsi, domani si terrà seduta alle ore 15, e si sospenderà la discussione del bilancio della giustizia per far precedere quella del bilancio della guerra su cui vi sono tre soli iscritti. Potremo dopo riprendere la discussione del bilancio della giustizia.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni per sapere se non ravvisi necessario e urgente provvedere a una integrale e organica soluzione del problema ferroviario nella provincia di Nuoro, tenendo presenti le seguenti necessità:

1°) terza coppia di treni nella linea Bova-Nuoro;

2°) costruzione del tronco ferroviario Sorgono-Onniferi o Sorgono-Nuoro;

3°) comunicazioni ferroviarie del nuovo capoluogo di provincia col mare Orientale e col porto di Terranova;

4°) comunicazioni del capoluogo con le regioni che costituiscono oggi la provincia di Nuoro

« Siotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e degli affari di culto per sapere come è potuto avvenire che mentre in Italia si pensa, si studia, si discute e si lotta per l'efficace tutela del titolo e della professione d'ingegnere, un pretore italiano abbia emesso un giudizio riconoscente, legittimo ed usufruibile il titolo di ingegnere rilasciato dall'Istituto di « Friburgo », i cui corsi non sono assolutamente comparabili con quelli delle scuole di ingegneria italiane, per il che hanno protestato anche gli ingegneri italiani laureati nelle Università di Stato dei maggiori e più progrediti paesi d'Europa. (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

« Galeazzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale per sapere se gli consta di un'azione antinazionale da tempo ed in tutti i modi svolta dalla Federazione dei consorzi agrari di Piacenza anche e specialmente attraverso la pubblicità e la stampa a favore della produzione di macchinario agricolo estero, e ciò a detrimento dell'industria italiana, e se particolarmente gli consta che una ditta di Modena rappresentante di macchinario estero fa attualmente circolare voci allarmistiche allo scopo di indurre gli agricoltori ad astenersi dall'acquisto di materiale italiano.

« Domanda quali provvedimenti ha preso od intende prendere in proposito, e come pensa di tutelare efficacemente gli industriali d'Italia fra cui ve ne sono che in rispondenza all'appello del Duce con alto senso di patriottismo e di abnegazione fanno di tutto per superare le difficoltà del momento. (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

« Galeazzi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle ore 19.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.

1. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1843)

2. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1836)

Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

3. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Orsolini-Cencelli per contravvenzioni previste dagli articoli 11 e 26 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043. (1748)

4. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Riccardi, per contravvenzione agli articoli 33 e 36 del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 3043. (1749)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato Maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (1806)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. (*Approvato dal Senato*). (1539)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 943, che proroga, per l'esercizio 1926-27, le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890. (*Approvato dal Senato*). (1440)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente mo-

difiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160. (1103)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castoreale del comune di Rodi. (1362)

10. Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922. (1910)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno. (*Approvato dal Senato*). (1871)

12. Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume. (*Approvato dal Senato*). (1877)

13. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo. (1825)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali. (1813)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano. (*Approvato dal Senato*). (1875)

16. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1844)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI